

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

82.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FORTUNA

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca (3814)	1269	
PRESIDENTE	1269, 1271, 1273, 1274, 1275 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281	
BAGHINO	1273, 1280	BAGHINO 1282, 1283
BALLARIN	1271, 1275, 1276 1278, 1279, 1280, 1281	BALLARIN 1282, 1283, 1284
BECCIU, <i>Relatore</i>	1269, 1274, 1277 1278, 1279, 1280	GIOIA, <i>Ministro della marina mercantile</i> 1283, 1284
CERAVOLO	1280	MAROCCO, <i>Relatore</i> 1282, 1284, 1285
FOSCARINI	1274, 1275, 1276, 1277 1278, 1279, 1280, 1281	MERLI 1282, 1283, 1284
GIOIA, <i>Ministro della marina mercantile</i>	1274, 1275, 1276 1277, 1279, 1280, 1281	
MAROCCO	1273, 1281	
MARZOTTO CAOTORTA	1280	
MERLI	1276	
RUSSO FERDINANDO	1273	
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
MERLI ed altri: Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali da parte del personale delle capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di finanza e di pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (309)	1282	
PRESIDENTE	1282, 1283, 1284, 1285	
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 1285

La seduta comincia alle 11,05.

MAROCCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca (3814).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca.

L'onorevole Becciu ha facoltà di svolgere la relazione.

BECCIU, *Relatore*. Questo disegno di legge ha per oggetto alcune provvidenze a favore dei produttori nel settore della pesca. È un provvedimento di adeguamento

della nostra legislazione alla normativa comunitaria; infatti, sulla stessa materia la CEE ha emanato, in data 20 ottobre 1970, alcuni provvedimenti tendenti a inserire il settore della pesca nell'ambito delle materie trattate dalla comunità stessa. In questo caso la esigenza di armonizzare, in senso lato, la nostra legislazione rispetto a quella comunitaria non deriva da un processo automatico di recepimento della norma comunitaria, in quanto dal non adempimento di questo obbligo non deriva alcuna sanzione per il nostro paese, ma solo il non affluire dei benefici che la CEE ha voluto attribuire a questo settore.

Questo il motivo della iniziativa del Governo, e sono lieto di dar merito al ministro che l'ha presentata in quanto essa copre un vuoto in un settore tanto importante. Se il Governo non avesse preso questa iniziativa legislativa, davvero avremmo potuto dire di operare in termini autoleisionistici, in quanto nel quadro sinottico degli adeguamenti legislativi nazionali l'unico riquadro bianco era quello della legislazione italiana.

La Comunità economica europea ha dovuto inserire nella propria competenza questo settore per poter raggiungere due scopi fondamentali: la stabilizzazione dei prezzi e la salvaguardia della concorrenza del settore pesca nell'ambito comunitario rispetto allo stesso settore dei paesi terzi, cui non ci saremmo potuti sottrarre a seguito della completa liberalizzazione del settore conseguita in sede GATT. D'altra parte, questo provvedimento giunge proprio ora che le strutture della nostra pesca attraversano un momento particolarmente difficile, provocato dal riassetto del settore e dalla sua trasformazione in senso industriale; il provvedimento giunge ora che la nostra pesca si trova ad avere esigenze del tutto particolari cui soccorrono, appunto, le disposizioni della CEE.

Le nostre esigenze si manifestano sia sul piano economico sia su quello del controllo dei mercati. Sul piano economico la normativa comunitaria ci aiuta in termini concreti, tanto da prevedere un rimborso rilevante pari al 50 per cento, che evidentemente non può essere sottaciuto né non tenuto nel debito conto. È per questo fondamentale motivo che il disegno di legge copre un vuoto che sarebbe stato delittuoso non coprire, rispondendo anche ad una profonda esigenza di attenzione alle vicende del mercato nel settore.

Però tutto questo, onorevoli colleghi, così come la maggior parte della normativa comunitaria che recepiamo nella nostra legislazione, non ci viene graziosamente concesso in modo automatico, ma presuppone un nostro sforzo organizzativo per l'adeguato accoglimento dei benefici.

In analogia al settore dell'agricoltura, ed in particolare a quanto avviene in quello ortofrutticolo, nonché in armonia con quello che è, a monte, lo spirito della normativa comunitaria, fondamento delle norme in questione è lo stretto collegamento con la volontà e l'iniziativa delle forze produttive italiane, ed il porre al centro di tutto proprio l'organizzazione degli stessi interessati del settore, che sono i soggetti preminenti quando si tratta dell'utilizzo di una norma comunitaria come questa. Spetta infatti ai produttori del settore, ed alle organizzazioni di produttori, collaborare con le norme comunitarie, al fine di una equa remunerazione e di un buon sviluppo produttivo del settore della pesca.

L'articolo 1 precisa quali sono le autorità preposte al riconoscimento delle varie organizzazioni di produttori, a seconda che esse operino nelle acque marittime, oppure nelle acque interne, o in acque interne comuni a più regioni. A questo proposito desidero sottolineare come forse al punto a) dell'articolo stesso sia stato trascurato un elemento fondamentale, rappresentato dalla competenza primaria delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna in materia di agricoltura e di pesca; approfondiremo la questione in sede di esame degli articoli.

Mi è gradito ritornare su quanto ho accennato prima e cioè che la concretezza di questo provvedimento sta proprio nell'impegno della Comunità economica europea di erogare alcuni contributi agli Stati membri, così come è indicato nell'articolo 4, contributi che gli Stati possono recuperare al 50 per cento attraverso procedure molto semplici e che devono essere rimborsati attraverso queste autorità che rispettivamente sono titolate a dare il riconoscimento e le autorizzazioni di rimborso direttamente alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori. Sono contributi annuali decrescenti e non meraviglia il fatto della decrescenza, che potrebbe far pensare ad una scarsa volontà di aiutare finanziariamente le organizzazioni di produttori; essa, piuttosto, rappresenta un fatto tipico della fase iniziale (e lo si vedrà quando si esaminerà l'articolo inerente que-

sta materia) tendente a far sì che non si pensi che si tratti di contributi che, alla lunga, diventerebbero parassitari o motivo per una scarsa organizzazione del settore.

Accennavo prima che lo spirito del provvedimento equipara il settore della pesca al più vasto settore dell'agricoltura, tanto è che all'articolo 7 del disegno di legge si postulano alcune possibilità concrete di accesso del settore della pesca al credito agevolato. Si tratta di una grossa innovazione; però, se noi abbiamo il dovere di tutelare questo settore, se è giusto adeguare le possibilità di questo stesso settore — anche nel campo del credito agevolato — a quanto si è già fatto, specie nel nostro paese, in campo agricolo, io mi permetto di esprimere alcune perplessità in ordine al fatto che sono stati, invece, compiuti nel settore dell'agricoltura.

Gli incentivi nel settore del credito agricolo hanno spesso provocato fenomeni di frazionamento, dovuti ad una legislazione inadeguata, fenomeni che non hanno consentito di realizzare un'agricoltura concorrenziale nei confronti delle agricolture di altri paesi, anche di quelli dell'ambito comunitario. Io non vorrei che questo provvedimento, dal momento che l'iniziativa è lasciata agli operatori del settore, portasse alla creazione di tanti piccoli organismi allo scopo di usufruire dei benefici comunitari.

Le forze politiche e le organizzazioni che operano nel settore hanno la possibilità — ed è questo il mio auspicio — di creare grossi organismi che rendano economica l'attività della pesca e che ci pongano in condizioni di perfetta efficienza di fronte alle altre organizzazioni. Noi non dobbiamo cioè consentire — e mi rivolgo specialmente all'onorevole ministro qui presente — la creazione di grossi organismi, in modo da poter raggiungere gli scopi che ci proponiamo. Le procedure da seguire per il raggiungimento di questi scopi sono indicate nel disegno di legge e sono quanto mai semplici.

Da una lettura superficiale del disegno di legge si potrebbe riscontrare in esso una carenza, una lacuna: la mancata indicazione di un organismo centralizzato, atto ad amministrare tutto il settore e tale da poter fare da tramite con gli organi centrali dello Stato e, indirettamente, con gli organi comunitari, così come in altri settori si è verificato. A mio parere, noi dovremmo addirittura evitare la creazione di un organismo centralizzato, tendente a gestire que-

sto settore in forma quasi unica, proprio perché è molto semplice il meccanismo attraverso il quale si possono ottenere i benefici della comunità; in caso contrario, noi creeremmo norme macchinose che, invece di agevolare il settore, lo renderebbero più farraginoso.

Onorevoli colleghi, ormai il malessere nel settore della pesca in Italia penso che sia diventato incontenibile; nelle gestioni pescherecce in generale, anche laddove sembra che più florida sia l'attività, i rendimenti della pesca non sono in grado di sostenere neanche i costi di gestione, nonostante negli ultimi anni vi siano state rilevanti levitazioni di prezzi all'ingrosso e nonostante siano state applicate anche nel settore peschereccio le nuove tecnologie, ormai già acquisite in analoghi settori di altri paesi.

L'attività della pesca ha come fondamentale caratteristica l'aleatorietà e come conseguenza diretta (ed è un altro degli scopi che ci dobbiamo precipuamente prefiggere) la diminuita capacità di reddito per addetto al settore. A mio parere, le norme contenute in questo disegno di legge non risolveranno in modo miracolistico tutti i problemi della pesca, ma riusciranno a risolvere in buona parte le difficoltà in cui si dibattono i nuovi operatori del settore e riusciranno anche indirettamente, attraverso il meccanismo che vi è proposto, a diminuire quello sfruttamento della pesca che, se non viene fermato e indirizzato, impoverirà sempre di più questo settore.

Pertanto, per la tutela degli interessi degli addetti al settore della pesca e, indirettamente, per un migliore sviluppo dell'economia nazionale, nel quale il settore della pesca ha un riflesso rilevante, io mi permetto di raccomandare l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BALLARIN. Innanzi tutto devo dar atto al ministro Gioia di aver tratto dalle secche dei contrasti e delle gelosie ministeriali e interministeriali questo problema, la cui ritardata soluzione ha provocato gravi danni all'economia peschereccia italiana nel suo complesso e ai pescatori in particolare.

I regolamenti della CEE nn. 2141 e 2142 pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee il 27 ottobre 1970, concludevano, dopo i 15 articoli del primo e i 33

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

articoli del secondo, testualmente: « Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ».

Purtroppo sono passati cinque anni e solamente ora stiamo discutendo la loro pratica attuazione, in una delle loro parti essenziali. Intanto, però, gli altri stati membri della Comunità non hanno perso tempo e hanno adeguato per tempo la loro legislazione a quella comunitaria e non solo in questo campo, con indubbi vantaggi per la loro economia peschereccia.

Secondo la relazione della commissione pesca al Consiglio delle comunità europee, sui risultati dell'applicazione delle regolamentazioni concernenti l'intervento e sulle misure adottate dalle organizzazioni dei produttori nel quadro della politica comune della pesca — relazione presentata il 12 luglio 1974 e facente il punto alla situazione del 1° febbraio del 1974 — esistevano 27 organizzazioni dei produttori riconosciute di cui: 1 in Belgio, 13 in Germania, 10 in Francia, 2 nei Paesi Bassi e 1 nel Regno Unito, oltre a una associazione di 7 organizzazioni di produttori in Germania.

Rispetto ai tipi di pesca praticata le suddette organizzazioni risultavano così suddivise: pesca oceanica: 2 in Francia (di cui una per la produzione di filetti surgelati); pesca d'altura: 1 in Germania e 4 in Francia; piccola pesca: 8 in Germania e 2 in Francia (per la pesca di pesce fresco, crostacei e molluschi); pesca costiera: 4 in Germania e 1 in Francia; pesca specializzata: 1 in Francia (per la pesca delle ostriche).

Le altre quattro organizzazioni praticano diversi tipi di pesca.

Successivamente, prima del 1° luglio 1974, altre tre nuove organizzazioni sono state riconosciute, per cui il loro totale ammonta a 30.

Per quanto riguarda l'Italia così è scritto nella relazione: « Sebbene il 50 per cento circa dei pescatori a tempo pieno aderiscano ad associazioni e sebbene quindi esista in questo settore una vasta cooperazione, che esclude difficoltà insormontabili per la costituzione di organizzazioni di produttori, finora non è stato concesso nessun riconoscimento.

Le difficoltà sono piuttosto di ordine amministrativo, legislativo e finanziario. Si spera imminente l'adozione di un decreto che si basa sulle disposizioni comunitarie. Difficoltà di bilancio sembrerebbero ritarda-

re l'entrata in vigore di tale decreto, bloccando ogni possibilità di riconoscimento di organizzazioni di produttori ».

In pratica, questo ritardo ha impedito, tra l'altro, ai pescatori italiani di poter accedere ai contributi e agli aiuti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) - Settore pesca, a differenza dei colleghi degli altri paesi che hanno ricevuto, alla data del 31 dicembre 1973, compensi finanziari per circa 1 miliardo di lire. Nel frattempo l'Italia ha regolarmente pagato i dovuti contributi al fondo comune della CEE il ché, in parole povere, vuol dire che i pescatori di Francia, Belgio, Germania e Paesi Bassi hanno potuto godere di aiuti anche per l'apporto italiano. Siamo veramente generosi.

Il provvedimento che stiamo per approvare non può essere che un primo passo per consentire alla pesca italiana di colmare il divario che la separa da quella degli paesi della CEE. Solo un passo, perché ad esso dovranno seguirne molti altri e per questo avremmo desiderato — così come abbiamo avuto modo di affermare la scorsa settimana — che i provvedimenti che il Governo ha presentato al Parlamento venissero discussi contemporaneamente e con una visione unitaria, globale e programmatica, per non incorrere ancora nelle scelte sbagliate della politica frammentaria, clientelare e paternalistica che ha portato questo settore alla crisi nella quale si trova.

Occorre aggiungere che detti provvedimenti sono del tutto insufficienti e che trascurano fondamentali aspetti del settore e, soprattutto, la questione umana, la situazione e il trattamento dei pescatori.

Del resto, gli obiettivi che si impongono al settore della pesca sono enunciati in termini molto chiari nell'articolo 39 del Trattato di Roma. Essi consistono: nell'accrescere la produttività, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione attraverso l'impiego ottimale dei fattori della produzione e in modo particolare della manodopera; nell'assicurare un equo tenore di vita a coloro che praticano l'industria della pesca.

Non è mia intenzione ripetere in questa occasione quanto più volte ho avuto modo di affermare sulla necessità e sull'urgenza di una nuova politica nei confronti di questo settore del quale purtroppo se ne è trascurata o sottovalutata l'importanza per il non trascurabile contributo ch'esso offre alla alimentazione del popolo italiano e per

il rilevante numero di lavoratori autonomi e dipendenti che in esso trovano occupazione diretta o indiretta.

Mi ripropongo però di affrontare questi problemi e questa tematica quando verranno in discussione gli altri disegni di legge presentati recentemente al Parlamento, contando che nel frattempo proficui contatti tra le forze politiche democratiche qui presenti permettano di formulare proposte unitarie e che il ministro e il Governo siano disposti ad accettarle.

Nel merito del disegno di legge che stiamo discutendo non vi sarebbe molto da dire, trattandosi, con qualche variante peggiorativa, della proposta di legge n. 1033 da noi comunisti presentata all'inizio di questa legislatura e che, del resto, riprendeva l'elaborato predisposto da un Comitato ristretto di questa Commissione nella passata legislatura.

Ci riserviamo di presentare alcuni emendamenti, uno dei quali è pregiudiziale per la determinazione del nostro atteggiamento, non solo per quanto riguarda il nostro voto finale ma anche sulla possibilità di una remissione in Assemblea. Questo emendamento riguarda il soggetto degli interventi di mercato, che nel testo governativo viene eluso.

Confidiamo, perciò, nella disponibilità del Governo e della maggioranza per migliorare il provvedimento e per la sua sollecita approvazione.

MAROCCO. Nell'esprimere il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana al disegno di legge in discussione, ritengo doveroso rivolgere un sentito ringraziamento al relatore nonché al ministro, che in questi ultimi tempi ha manifestato una grande disponibilità e sensibilità nei confronti di questo settore, del quale abbiamo discusso diverse volte in questa Commissione senza, finora, trovare riscontro in iniziative operative.

A mio giudizio, fra i diversi disegni di legge presentati in questi ultimi tempi, credo sia questo il più significativo, anche per la lunga gestazione che esso ha avuto. La sua approvazione è della massima importanza, perché pone fine all'assurdo per il quale il nostro paese contribuiva alla costituzione del fondo comune per gli aiuti comunitari nel settore della pesca, senza avere la possibilità di beneficiarne, per cui, come giustamente rilevava l'onorevole Ballarin, di fatto siamo stati dei generosi, in

quanto abbiamo dato contributi per la costituzione di un fondo comune senza avere la possibilità di fare affluire alla categoria dei pescatori, che trovasi nel nostro paese in condizioni disagiate, alcun intervento che cooperative o associazioni di produttori non riconosciute avrebbero potuto ottenere. Consideriamo questo un primo passo avanti verso il potenziamento di un settore che merita la più ampia considerazione.

RUSSO FERDINANDO. Desidero unirmi agli apprezzamenti dell'onorevole Marocco per quanto il ministro sta portando avanti nel settore della pesca, e aprofitto dell'occasione per chiedere al ministro se non ritenga di proporre alla Commissione un provvedimento che sintetizzi tutto ciò che è possibile realizzare nel paese sul piano del ripopolamento della pesca, utilizzando in particolare alcune condizioni ottimali del litorale del paese, anche per non restare indietro rispetto a quanto sta avvenendo nelle acque dello stesso Mediterraneo, a quanto stanno facendo paesi come la Tunisia, l'Algeria e l'Egitto.

In particolare chiedo al ministro se non ritenga di proporre la istituzione di un corpo nazionale di esperti, collegato con gli istituti universitari, con l'Istituto idrografico della marina mercantile e i centri qualificati operanti nel nostro settore per la coltivazione e il ripopolamento della pesca, specie per quanto riguarda le specie in via di estinzione. Il problema è molto sentito dai pescatori, sia per gli strumenti di pesca ancora troppo liberi nel paese, sia perché effettivamente alcune specie di pesce stanno scomparendo.

Una siffatta azione verso il ripopolamento di alcune zone potrebbe completare il quadro dei provvedimenti che si ritengono sempre più necessari nel paese.

BAGHINO. Finalmente si parla di pesca! Pensiamo che si sia iniziato bene, anche se in ritardo. Mi auguro che altri provvedimenti possano essere discussi con estrema urgenza e, oltre a quella del ripopolamento, segnalo l'esigenza di rivedere tutti quegli accordi che comportano gravami notevoli da parte nostra senza corrispondenti vantaggi, ma solo danni notevoli per le difficoltà create da altri Stati che questi accordi non rispettano al cento per cento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Sottolineo l'urgenza dell'approvazione di questo provvedimento, senza il quale le nostre associazioni non possono ricevere gli aiuti comunitari.

Per quanto riguarda il problema sollevato dall'onorevole Ferdinando Russo, faccio presente che esso può essere affrontato, ma nel più ampio quadro della ricerca scientifica applicata. È noto che è stato già presentato un provvedimento-ponte ed è in gestazione un provvedimento definitivo per la organizzazione della ricerca scientifica applicata nel settore della pesca.

Concludo ringraziando il relatore per la sua ampia ed esauriente relazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Il riconoscimento, previsto dall'articolo 5 del Regolamento CEE n. 2142/70 del 20 ottobre 1970, viene accordato, a richiesta dell'organismo interessato, previo accertamento che ricorrano e siano rispettate le condizioni previste dall'articolo 2 del Regolamento CEE n. 170/71 del 26 gennaio 1971:

a) per le organizzazioni di produttori della pesca nelle acque marittime, con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere della Commissione consultiva centrale di cui all'articolo 5 della legge 4 luglio 1965, n. 963;

b) per le organizzazioni dei produttori della pesca nelle acque interne con decreto del presidente della regione in cui l'organismo si sede, che agli effetti comunitari sarà convalidato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

c) per le organizzazioni di produttori della pesca in acque interne che operano nel territorio di più regioni, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste su proposta dei presidenti delle regioni interessate.

Gli onorevoli Foscarini, Ballarin e Cera-
volo hanno presentato i seguenti emenda-
menti:

Alla lettera a), dopo le parole « marit-
time », aggiungere le parole « ad eccezione
delle organizzazioni che operano nel terri-
torio delle regioni a statuto speciale »;

dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

« a-bis) per le organizzazioni di produt-
tori della pesca nelle acque marittime che
operano nei territori delle regioni a statuto
speciale, con decreto del presidente della
regione in cui l'organizzazione ha sede, che
agli effetti comunitari sarà convalidato con
decreto del ministro dell'agricoltura e delle
foreste »;

alla lettera c), dopo la parola « propo-
sta », aggiungere la parola « conforme ».

In conformità del parere della I Com-
missione affari costituzionali, il relatore ha
presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, lettera b), dopo le parole
« nelle acque interne », aggiungere le parole
« che operano in una o più regioni »;

sostituire la lettera c), con la seguente:

« c) per le organizzazioni nazionali di
produttori della pesca in acque interne con
decreto del ministro dell'agricoltura e delle
foreste ».

FOSCARINI. Ritengo che gli emenda-
menti presentati dal nostro gruppo si illu-
strino da soli, tanto più che anche il rela-
tore ha sollevato il problema.

BECCIU, *Relatore*. È un problema di ca-
rattere costituzionale e non è il ministro
della marina mercantile che può disporre.
Pensavo che fossero solo la Sardegna e la
Sicilia ad avere competenza primaria, ma
si dice che l'ha anche il Friuli-Venezia
Giulia.

GIOIA, *Ministro della marina mercan-
tile*. Per le acque marittime hanno compe-
tenza primaria solo la Sardegna e la Sici-
lia. Ho pronti altri due emendamenti del
ministro per le regioni e, per quanto riguar-
da la Sicilia e la Sardegna, mancano le
norme di attuazione in materia di pesca.
Quindi, fin quando non saranno emanate, si
stabilirà che le norme sono adottate con de-
creto.

BECCIU, *Relatore*. Per la Sardegna le
norme di attuazione sono già state appro-
vate.

GIOIA, *Ministro della marina mercan-
tile*. Gli uffici dicono che mancano, ma pren-
do l'impegno dell'inserimento di questa di-

sposizione nelle norme di attuazione. Se poi vi fossero, basterebbe aggiungere la formulazione « per le norme di attuazione ». Per la Sicilia sono sicurissimo che non vi sono, perché sono siciliano.

BALLARIN. Poiché le organizzazioni di produttori possono essere a cavallo di più regioni e quindi non è escluso che possano esservi associazioni di produttori con base in Sicilia ma diramazioni in altre regioni a statuto ordinario, è evidente che nella normativa bisogna stabilire chi rilascia il riconoscimento, anche quando vi saranno le norme di attuazione.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Dipende dalla sede dell'organizzazione.

BALLARIN. Avverrà come per la Cassa per il mezzogiorno, che cioè tutte le organizzazioni avranno sede in Sicilia e in Sardegna.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Se noi lasciamo il testo così com'è, non può accadere alcunché; in un apposito ordine del giorno si potrà chiedere di precisare anche questo.

PRESIDENTE. Potremmo aggiungere, alla lettera a), le parole: « salvo le competenze delle regioni a statuto speciale ».

FOSCARINI. Quando la competenza è delle regioni, la richiesta avanzata dalla regione è vincolante ed il ministero si deve adeguare. Bisogna tenerne conto anche per le norme di attuazione.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Mentre per le acque interne si dice « su conforme proposta », con l'ordine del giorno il Governo può essere impegnato per quanto riguarda le norme di attuazione, nel senso che la competenza è dello Stato soltanto fino a quando non vi saranno le norme di attuazione.

FOSCARINI. Forse sarebbe opportuno accogliere la proposta del Presidente.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Ma la competenza oggi è dello Stato perché mancano le norme di attuazione.

PRESIDENTE. Poiché la legge opera anche per il futuro, potrebbe verificarsi un conflitto di competenze.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. L'ordine del giorno rimarrebbe agli atti, e chi farà le norme di attuazione ne terrà conto. Inoltre, il decreto sarà emesso dal presidente della regione, ma non avrà valore se non sarà convalidato dal ministro. Sarebbe, quindi, giusto dire « il ministro della marina mercantile, su conforme proposta del presidente della regione ».

FOSCARINI. Per quanto riguarda le acque interne, è giusto parlare di parere conforme della regione, ma quando si tratta delle acque marittime la competenza è delle regioni a statuto speciale, come la Sicilia e la Sardegna. Il relatore dice che le norme di attuazione vi sono, ed allora bisogna tenerne conto.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Anche se inserissimo le parole: « salvo quanto diversamente disposto dalle norme di attuazione per le regioni Sicilia e Sardegna », occorrerebbe sentire il parere della Commissione affari costituzionali?

PRESIDENTE. Certamente. Inoltre, per quanto riguarda la « conforme proposta », si presuppone la competenza primaria del ministro, cosa che invece non è, se vi sono le norme di attuazione. Torno pertanto a ripetere che mi pare fondamentale inserire « salvo le competenze delle regioni a statuto speciale » in quanto, se non vi è la norma di attuazione, manca la competenza, mentre, quando vi sarà tale norma, non vi sarà bisogno di stabilire la competenza.

FOSCARINI. Dobbiamo più specificatamente provvedere per le acque marittime delle regioni a statuto speciale.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Noi non diamo alle regioni ciò che non hanno: facciamo salve le competenze che già hanno.

BALLARIN. Mi sorge un dubbio: alla lettera c) si parla di organizzazioni di produttori della pesca in acque interne che operano nei territori di più regioni; capita, però, che vi siano — e che vi saranno — organizzazioni che operano in più regioni, ma anche in acque marittime, oltre che in acque interne. In questo caso, come possiamo risolvere il problema?

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Si risolve facilmente inserendo l'inci-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

so: « i produttori della pesca in acque interne o marittime che operano nei territori di più regioni, con decreto, rispettivamente, del ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta delle regioni interessate e del ministro della marina mercantile ».

FOSCARINI. Si tratta di definire se, facendo salve le competenze delle regioni a statuto speciale, si intende esplicitare la costituzione delle organizzazioni per la pesca nelle acque marittime da parte delle regioni a statuto speciale, con decreto firmato dal presidente della regione. Se invece diciamo semplicemente « fatte salve... » non rendiamo esplicita la costituzione delle organizzazioni.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Perché non la rendiamo esplicita ?

FOSCARINI. Sarebbe sottintesa.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Non sarebbe sottintesa, perché se noi dicessimo « fatte salve le competenze » non vi sarebbe bisogno di alcuna modifica della legge.

MERLI. Devo ricordare che, quando si è fatta la delega alle regioni a statuto speciale, essa comprendeva anche la pesca, ma questa rientra nelle competenze dello Stato. In sostanza io credo che questo problema riguardi soltanto una delle regioni a statuto speciale in cui le norme di attuazione dello statuto stesso non sono state ancora emanate.

FOSCARINI. Questo riguarda solo le organizzazioni; per l'agricoltura il decreto è emanato dal presidente della regione e il ministero si deve adeguare perché, se così non facesse, toglierebbe alle regioni alcuni compiti fondamentali.

La competenza è statale per quanto riguarda le acque marittime, mentre, per quel che concerne l'organizzazione dei produttori, è il ministero che decide.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. È il ministro, sino a che non interviene la norma di attuazione. Quindi, se il gruppo comunista si accontenta di un ordine del giorno, io mi impegno ad inserire la materia in esso contenuta nella norma di attuazione.

PRESIDENTE. Noi abbiamo chiesto il parere della I Commissione affari costituzionali la quale, in ordine al problema delle competenze delle regioni a statuto speciale, non ha sollevato rilievi, per cui noi potremmo inserire quella clausola; ma se stabiliamo che non vi sono lesioni di competenze, l'unico problema che rimane da risolvere è quello che riguarda il fatto se le acque marittime rientrano o meno nella competenza dello Stato.

BALLARIN. Non « le acque marittime », ma la pesca nelle acque marittime.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Prepariamo un ordine del giorno nel quale inserire quella norma.

FOSCARINI. Lasciamo allora la formula: « salve le competenze » e poi prepariamo un ordine del giorno.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Le competenze si possono fare salve fin quando vi sono.

FOSCARINI. Insisto perché sia inserito il « salve le competenze ».

BALLARIN. Sono d'accordo. Vi è poi l'altro problema della competenza delle regioni a statuto ordinario o dello Stato per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni o delle associazioni che operano in acque marittime. Faccio un esempio: le lagune oggi, per un errore regolamentare (anzi, il regolamento contraddice la legge), sono considerate acque interne. Le organizzazioni, in questo caso, operano in acque marittime o in acque interne? Chi rilascia l'autorizzazione ?

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Sulla base del fatto che sono equiparate ad acque interne, il ministro dell'agricoltura; se si trattasse di acque marittime, la rilascerebbe il ministro della marina mercantile.

BALLARIN. Però la stessa organizzazione opera anche nelle acque marittime.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Se prevalgono le acque marittime il problema è di competenza del ministro della marina mercantile; se prevalgono quelle interne, è di competenza del ministro dell'agricoltura e delle foreste.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

FOSCARINI. Se non verrà inserita la parola « salvo » insisterò sul mio emendamento.

BECCIU, *Relatore*. Esprimo parere contrario agli emendamenti presentati dagli onorevoli Foscarini ed altri a nome del gruppo comunista e raccomando alla Commissione i miei emendamenti.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Anche il Governo è contrario agli emendamenti Foscarini ed altri, mentre accetta quelli del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento aggiuntivo Foscarini e altri, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo emendamento aggiuntivo Foscarini e altri, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il primo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il terzo emendamento aggiuntivo Foscarini e altri è precluso da questa votazione.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

Il riconoscimento alle associazioni tra due o più organizzazioni di produttori riconosciute, se rispondenti ai requisiti prescritti dalle norme comunitarie vigenti, viene conferito con decreto secondo le stesse procedure e competenze stabilite al precedente articolo 1.

(È approvato).

ART. 3.

La stessa autorità che ha conferito il riconoscimento procederà alla revoca dello stesso, nei casi previsti dalle norme comunitarie, previa contestazione e sentiti gli organi previsti dall'articolo 1 della presente legge.

Sia i decreti di concessione che quelli di eventuale revoca del riconoscimento saranno comunicati entro 60 giorni alla competente Commissione della CEE ed alla organizzazione o associazione interessata.

(È approvato).

ART. 4.

Il ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, per tre anni successivi alla data del loro riconoscimento, il contributo annuale decrescente, previsto dall'articolo 6 del Regolamento CEE, numero 2142/70 del 20 ottobre 1970 per incoraggiarne la costituzione e facilitarne il funzionamento.

La produzione media, realizzata nel precedente triennio dai produttori associati, ed i prezzi medi alla produzione, per la determinazione del contributo di cui sopra, saranno dichiarati dalle organizzazioni interessate e convalidate dai direttori dei mercati ittici e dalle autorità marittime territorialmente competenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Il ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere alle associazioni di produttori, di cui all'articolo 2 della presente legge, il contributo *una tantum* previsto dall'articolo 7 del Regolamento CEE n. 171/71 del 26 gennaio 1971, entro l'importo massimo di lire 30 milioni per associazione.

Il relatore, onorevole Becciu, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole « articolo 2 » con le parole « articolo 1 ».

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Accetto l'emendamento.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore di cui ho dato lettura, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, viene aggiunta la seguente lettera l):

« l) finanziamento delle spese di esercizio e per gli interventi di mercato da parte delle organizzazioni riconosciute di produttori della pesca, previsti al paragrafo 2 dell'articolo 6 del Regolamento CEE 2142/70 del 20 ottobre 1970 ».

(È approvato).

Gli onorevoli Ballarin, Foscarini, Cera-
volo, Skerk, Scipioni e Fioriello hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 6-bis.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è autorizzata ad effettuare gli interventi di mercato per i prodotti ittici, con procedure analoghe a quelle per i prodotti ortofruttili, con separata contabilità.

L'affidamento delle operazioni conseguenti sarà attribuito con precedenza alle associazioni di produttori e a organismi cooperativi.

FOSCARINI. Questo articolo aggiuntivo si ricollega all'articolo 11 del regolamento comunitario 2141/70, secondo cui, a seguito della constatazione della situazione di crisi, gli Stati membri dispongono, tramite organismi o persone fisiche o giuridiche da essi designati a questo scopo, l'acquisto dei prodotti di origine comunitaria loro offerti, purché rispondano ai requisiti previsti dalle norme comunitarie sulla commercializzazione e non siano stati ritirati dal mercato in conformità a quanto disposto dall'articolo 7, paragrafo 1.

Noi sappiamo che in Italia opera l'AIMA in diversi settori che comprendono la tabacchicoltura, la viticoltura, i prodotti ortofruttili e via dicendo, e mi pare essenziale demandare all'AIMA per il settore della pesca i compiti previsti dall'articolo 11 del regolamento citato, perché, altrimenti, introdurremmo un'alternativa a quanto previsto dall'articolo stesso.

BECCIU, *Relatore*. Nella mia relazione mi sono sforzato di mettere in evidenza la semplicità del meccanismo di correlazione fra organismi nazionali (ad iniziare dalle organizzazioni di produttori) e gli organi comunitari, al fine di mettere in evidenza la finalità di una iniziativa legislativa in questo senso. L'AIMA ha competenza per i prodotti agricoli e non possiamo, per estensione, attribuirle competenza nel settore della pesca; facendolo creeremmo una struttura che tutte le parti politiche vorrebbero evitare, perché quando parliamo di questi organismi, parliamo di « carrozzoni ». Evitiamo dunque di ampliare le competenze di un organismo che ha già tanti compiti che forse sarebbe meglio non avesse. Noi potremmo semplicemente dare queste competenze alle stesse organizzazioni di produttori o alle loro associazioni.

FOSCARINI. Si deve creare un altro « carrozzone » e si capisce a che cosa alludo.

BALLARIN. Pensavo di aver fatto capire che questo problema è per noi pregiudiziale, perché se non fossero accolte le nostre richieste salterebbe tutto il provvedimento. L'articolo 11 del citato regolamento della CEE stabilisce che l'organizzazione dei produttori interviene sul mercato; ma questo avviene già e non vi era bisogno di dirlo, perché dopo tre giorni dalla dichiarazione di crisi grave interviene lo Stato attraverso enti o persone fisiche o giuridiche designate allo scopo. Ma chi sono? Il Governo e il ministro si riservano di stabilirlo di volta in volta, ma è meglio che decidiamo noi subito chi deve essere competente al riguardo.

Non ho timore di parlare dell'AIMA, anche se diciamo che deve essere modificata. Nel trattato di Roma è detto che la pesca è una branca dell'agricoltura e per il regolamento della pesca a Bruxelles è andato il ministro dell'agricoltura. Vi è quindi un organismo che è nato e funziona, bene o

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

male, nel settore dell'agricoltura; ma allora, facciamolo funzionare anche nel settore della pesca — anche se criticiamo il modo in cui opera attraverso la Federconsorzi — e diciamo che deve invece agire tramite i produttori, con precedenza assoluta, o, in mancanza, tramite le cooperative esistenti.

Avverto che, se non sarà raggiunto un accordo sulla nostra posizione, chiederemo la rimessione in aula del provvedimento.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Io vorrei essere favorevole a questa proposta, ma ho il dovere di far presente che la competenza al riguardo è del ministro dell'agricoltura. Si prospettano, quindi, queste soluzioni: o rinviemo la discussione per consentirmi di conferire con il ministro dell'agricoltura o stabiliamo che io presenti un disegno di legge al Consiglio dei ministri o che voi presentiate una proposta di legge che sarà assegnata alla Commissione con procedura d'urgenza e che mi impegno sin da ora a discutere con il ministro dell'agricoltura e delle foreste.

BALLARIN. Allora, tutto quanto abbiamo trattato questa mattina, dipende dal ministro dell'agricoltura!

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. L'AIMA dipende dal ministro dell'agricoltura. Io posso presentare un disegno di legge in riferimento a quel certo articolo del regolamento comunitario ma di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste. Quindi: o rinviemo la discussione...

FOSCARINI. Rinviemola. Del resto lei, onorevole ministro, può farsi portavoce del pensiero del ministro dell'agricoltura e delle foreste, perché qui può rappresentare tutto il Governo.

BALLARIN. Il testo del Consiglio dei ministri non è che la copia della proposta di legge comunista e della proposta di legge democristiana Bassi, che recepisce il frutto dei lavori di un Comitato ristretto di questa Commissione, cui ha partecipato anche un rappresentante del Governo. L'unico articolo cancellato è questo e non vorremmo che fosse stato fatto di proposito da parte di un'organizzazione che vorrebbe così cogliere nuove possibilità di utili.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Non posso che essere favorevole all'ar-

ticolo aggiuntivo, ma vi è questo problema delle competenze.

FOSCARINI. Possiamo riunirci la prossima settimana.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. La preoccupazione non può riguardare il ministro dell'agricoltura che, essendo competente per l'AIMA, non può essere contrario. Potrei esserlo io, ma dichiaro di essere favorevole.

FOSCARINI. Insistiamo nel nostro punto di vista.

BECCIU, *Relatore*. Che io non condivido.

PRESIDENTE. Per scongiurare una richiesta di rimessione in aula, proporrei di rinviare la discussione su questo punto alla prossima settimana.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Non potremmo, trattandosi di un solo articolo, effettuarne lo stralcio e farlo assegnare alla Commissione in sede legislativa?

FOSCARINI. Sentiamo prima che cosa ha da dire il ministro dell'agricoltura e delle foreste.

BECCIU, *Relatore*. Sono d'accordo con la proposta dell'onorevole ministro.

BALLARIN. Bisogna dire che manca la volontà politica di giungere ad una conclusione in questo senso. La volontà della Commissione era unanime sul provvedimento, mentre ormai da anni i dirigenti di una certa organizzazione sperano di mettere le mani anche su questo settore. Perché, quindi, dobbiamo presentare una proposta di legge *ad hoc*, quando vi è già l'accordo?

BECCIU, *Relatore*. La maliziosa precisazione dell'onorevole Ballarin ci ha informato sull'esistenza di organismi che già attendono di appropriarsi del settore. Non lo sapevamo fino a questo momento, e ne prendiamo atto; però, ciò non dovrebbe deviare il prosieguo della discussione del disegno di legge, oltre tutto nel momento in cui il ministro propone una soluzione che, a brevissima scadenza, salverebbe anche queste esigenze.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Per procedere più speditamente, invece

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

di portare la questione in Consiglio dei ministri, dove passerebbero almeno due mesi per i necessari concerti, con il ministro Marcora, se sarà d'accordo, elaboreremo un provvedimento che faremo in modo da fare subito assegnare in sede legislativa.

BALLARIN. Si potrebbe anche presentare la modifica al Senato, se vi è l'impegno del ministro, ed appena il Senato l'avrà approvata, ritrovarci qui per definire una volta per tutte il provvedimento.

MARZOTTO CAOTORTA. L'AIMA ha bisogno di una revisione, dal momento che si verificano ormai disfunzioni paurose che stanno bloccando tutti gli interventi della CEE; mi domando pertanto se non sia il caso, anziché appesantire la legge con una AIMA che non funziona, attribuire a tale azienda, in sede di revisione delle sue strutture, anche quei poteri sulla pesca che si riterranno opportuni.

BALLARIN. Ma sono sette anni che si pensa di modificare l'AIMA!

BAGHINO. Già abbiamo perso quello che la CEE doveva darci!

PRESIDENTE. Onorevole Foscarini, alla luce di quanto ha detto il ministro, mantiene ella l'articolo aggiuntivo di cui è cofirmatario?

FOSCARINI. Noi vogliamo la trasformazione dell'AIMA, e non il suo scioglimento, perché l'azienda di Stato deve restare; pertanto, se inseriamo nel provvedimento il riferimento al settore della pesca marittima come servizio affidato all'AIMA, non creiamo certo ulteriori difficoltà, perché la cosa si assesterà automaticamente con la trasformazione, appunto, dell'AIMA.

Non possiamo ritirare l'articolo aggiuntivo 6-bis, in quanto la cosa migliore mi sembra che sia non votare oggi il disegno di legge, e sentire prima il ministro dell'agricoltura e delle foreste.

BALLARIN. Io sarei invece del parere di approvare il disegno di legge e di inviarlo al Senato, dove il ministro Gioia presenterà, assieme al ministro dell'agricoltura e delle foreste, un emendamento *ad hoc* sull'AIMA. Qualora il Senato lo approvasse, il disegno di legge tornerebbe nuovamente alla Camera e noi potremmo approvarlo nel giro di 24 ore.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. D'accordo. Di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste mi impegno a presentare al Senato un emendamento sulla falsariga di questo articolo aggiuntivo 6-bis; se non dovessi avere il consenso del ministro Marcora, non farei approvare il provvedimento al Senato.

CERAVOLO. A questa condizione, ritiriamo l'articolo aggiuntivo 6-bis.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

Le organizzazioni dei produttori della pesca e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della presente legge, sono ammesse ad eseguire le operazioni previste per il credito agrario di esercizio all'articolo 2, n. 3, e all'articolo 2, n. 4, lettera b), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive variazioni ed integrazioni, con gli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario, con le stesse modalità e alle stesse condizioni praticate alle cooperative agricole che eseguono l'ammasso, eventuale trasformazione e commercializzazione collettiva dei prodotti degli associati.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge è autorizzato apposito stanziamento nel bilancio del Ministero della marina mercantile, di lire 200 milioni per l'esercizio 1975, di lire 800 milioni per l'esercizio 1976, di lire 500 milioni per l'esercizio 1977 e di lire 500 milioni per l'esercizio 1978.

Le somme non impegnate negli esercizi cui si riferiscono potranno essere utilizzate per lo stesso titolo fino al 31 dicembre 1978.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del secondo comma, sostituire le parole « fino al 31 dicembre 1978 » con le altre « nell'esercizio successivo ».

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

Siccome l'impegno era fino al 1978, bisognerebbe sentire il parere della V Commissione bilancio.

FOSCARINI. Noi abbiamo approvato l'articolo 7, che prevede gli interessi a tasso agevolato, il che comporta un onere iniziale. Non mi pare che all'articolo 8 si faccia riferimento all'articolo 7.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Perché va a gravare sul fondo del credito agevolato.

FOSCARINI. Se vi è il riferimento ad una legge precedente, esso deve sempre essere esplicitato.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Quando vi sarà bisogno di un adeguamento del fondo del credito agevolato, lo chiederemo per tutti i casi in cui sarà necessario.

FOSCARINI. Ma il decreto interministeriale fissa gli oneri finanziari di volta in volta.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge di lire 200 milioni per l'anno finanziario 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Ballarin, Foscarini, Cerauolo, Skerk, Scipioni e Fioriello hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione trasporti,

premessi che, a circa 5 anni dalla loro entrata in vigore, i regolamenti CEE n. 2141/70 e n. 2142/70 hanno presentato serie insufficienze e lacune in relazione alla esigenza della difesa di alcune produzioni ittiche nazionali,

impegna il Governo

ad adoperarsi nelle competenti sedi per la rinegoziazione dei regolamenti di mercato e delle strutture della pesca ».

(0/3814/1/10)

Gli onorevoli Becciu, Marocco e Russo Ferdinando hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione trasporti,

in riferimento all'articolo 1 del disegno di legge n. 3814,

impegna il Governo

ad attribuire ai presidenti delle regioni a statuto speciale della Sicilia e della Sardegna la competenza per il riconoscimento con decreto delle associazioni dei produttori, con sede nei rispettivi territori. Detto provvedimento dovrà essere altresì convalidato, ai fini comunitari, con decreto del ministro della marina mercantile ».

(0/3814/2/10)

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Dichiaro di accettare questi ordini del giorno.

BALLARIN. Non insistiamo per la votazione.

MAROCO. Non insistiamo per la votazione.

FOSCARINI. A nome del gruppo comunista, dichiaro che voterò a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato nel suo complesso a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge Merli ed altri: Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali da parte del personale delle capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di finanza e di pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (309).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Merli, Ciccardini, Mattarelli, Bardotti e Buffone: Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali da parte del personale delle capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di finanza e di pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'onorevole Marocco ha facoltà di svolgere la relazione.

MAROCCO, *Relatore*. In analogia a quanto già previsto dal regolamento di esecuzione del codice della navigazione nella parte che disciplina il conseguimento dei titoli professionali marittimi, anche la proposta di legge al nostro esame, sulla quale ho già avuto modo di relazionare in sede referente, ha inteso consentire, all'atto della cessazione del servizio, facilitazioni per il conseguimento di determinati titoli professionali marittimi previsti dal vigente regolamento del codice della navigazione da parte del personale che abbia svolto attività nautica presso le capitanerie di porto, presso l'arma dei carabinieri, le guardie di pubblica sicurezza, di finanza o il corpo dei vigili del fuoco.

Da un esame particolareggiato delle norme si rileva che i requisiti richiesti al personale interessato sono diretti ad accertare le capacità professionali indispensabili per una attività che comporta particolari responsabilità.

Gli articoli 1 e 2 prevedendo le modalità per il conseguimento dei titoli di padrone marittimo di prima classe, padrone marittimo di seconda classe, marinaio autorizzato al traffico o alla pesca, capo barca per il traffico nello Stato, meccanico navale di prima classe specializzato, meccanico navale di prima classe, meccanico navale di seconda classe e motorista abilitato. Tali articoli prevedono, inoltre, limitazioni volte ad offrire le garanzie indispensabili a che i possessori di tali titoli siano particolar-

mente idonei a svolgere le funzioni cui sono abilitati.

Preannuncio che presenterò un emendamento al primo comma dell'articolo 1, volto ad eliminare il limite massimo di età fissato in 25 anni, poiché i provenienti dai corpi militari sono posti in congedo in età superiore ai 25 anni e, quindi, non potrebbero beneficiare di questo provvedimento.

Presenterò poi un altro emendamento, sempre al primo comma dell'articolo 1, volto a correggere una omissione: nell'elenco degli articoli che prevedono il conseguimento dei suddetti titoli professionali, si è infatti dimenticato di inserire l'articolo n. 257.

Con queste osservazioni, preannuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana a questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BALLARIN. Anche il gruppo comunista preannuncia il suo voto favorevole a questa proposta di legge ed è, altresì, favorevole agli emendamenti preannunciati dall'onorevole Marocco, in quanto, con riferimento al primo di essi, è senz'altro necessario togliere il limite di età previsto attualmente.

Desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sulla necessità di una revisione globale del codice della navigazione: abbiamo approvato almeno una quarantina di modifiche a singoli articoli le quali, però, se hanno corretto alcune storture, ne hanno aperte altre, lasciando alcuni settori, quale quello della pesca, in gravi difficoltà. In tale settore, ad esempio, è preoccupante la mancanza di personale specializzato, per cui è spesso impossibile avvantaggiarsi dei nuovi mezzi tecnici.

MERLI. Poche parole per esprimere il mio ringraziamento all'onorevole ministro, al relatore, onorevole Marocco e ai colleghi che, in sede di Comitato ristretto, hanno lavorato per la stesura definitiva di questa proposta di legge, così attesa dalle categorie interessate.

Mi associo anche alla richiesta dell'onorevole Ballarin circa la necessità di una revisione globale del codice della navigazione.

BAGHINO. Vorrei avere l'assicurazione esplicita da parte del relatore e, soprattutto, da parte dell'onorevole ministro, che non vi siano altre categorie, altri settori nell'ambito militare che possano usufruire di questo provvedimento. È importante avere la

certezza di approvare una proposta di legge che non facilita solo determinati, corpi escludendone altri, senza, almeno, una opportuna giustificazione. Se vi fosse qualche dubbio in proposito, sarebbe opportuno inserire quanto meno la frase: « e chiunque sia in queste condizioni ». Ho bisogno di questa certezza.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Ma noi aggiungiamo il ruolo servizi portuali e la categoria dei nocchieri di porto.

Voglio aggiungere che la revisione del ruolo procede lentamente perché vi è la competenza del ministro di grazia e giustizia e, per quanto riguarda l'istruzione professionale, del ministro della pubblica istruzione, che ha assicurato che si sta esaminando un provvedimento per migliorare la situazione degli istituti professionali.

BAGHINO. Attendo una risposta al mio interrogativo; in mancanza di una certezza assoluta dell'assistenza di altre categorie, si potrebbe trovare una formulazione che consentisse in ogni caso, la estensione automatica di questi benefici.

Vi sono stati, ad esempio, alcuni appartenenti all'esercito, che hanno prestato servizio sulle zattere, acquisendo una certa esperienza.

MERLI. Negli altri corpi vi era la milizia portuale, che è stata sciolta e i cui appartenenti sono confluiti nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che è già tutelato. Per quanto riguarda coloro che hanno prestato un servizio nelle forze armate, non sono previsti dalla legge perché essa è limitata a corpi che operano in determinati settori. Originariamente vi era stato un tentativo di immettere gli uffici di stato maggiore della marina, ma ci si è resi conto che si sarebbero creati troppi problemi.

BALLARIN. Ma l'arma dei carabinieri è prevista istituzionalmente.

MERLI. Ma allora si sarebbero dovuti contemplare anche le guardie di finanza, i carabinieri, le capitanerie di porto, e via dicendo, mentre non abbiamo la pretesa di riformare tutti i servizi. Quando sarà presentato un disegno di legge sulle guardie costiere, vedremo il da farsi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo agli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

I provenienti dal Corpo delle capitanerie di porto, dal Corpo equipaggi militari marittimi - Categoria nocchieri di porto, dall'Arma dei carabinieri e dai Corpi delle guardie di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza possono, entro cinque anni dalla cessazione del servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, conseguire i sottoelencati titoli professionali marittimi previsti dagli articoli 253, 253-bis, 254, 254-bis, 256, 259, 270, 270-bis, 271 e 273 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), purché siano in possesso dei requisiti indicati per ciascuno di essi, maturati durante la prestazione del servizio militare:

1) Padrone marittimo di prima classe per la pesca, purché:

a) abbiano raggiunto almeno il grado di capo di prima classe o di maresciallo maggiore in servizio permanente;

b) abbiano compiuto 4 anni di navigazione in servizio di coperta su navi di altura dei quali almeno uno al comando di unità di dislocamento non inferiore a 200 tonnellate;

c) abbiano superato apposito esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile.

2) Padrone marittimo di seconda classe per il traffico o padrone marittimo di seconda classe per la pesca, purché:

a) abbiano raggiunto almeno il grado di capo di terza classe o di maresciallo ordinario in servizio permanente;

b) abbiano compiuto 4 anni di navigazione in servizio di coperta su navi di altura dei quali almeno uno al comando di unità di dislocamento non inferiore a 100 tonnellate o dotate di impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 1.000 cavalli asse.

3) Marinaio autorizzato al traffico o marinaio autorizzato alla pesca, purché:

a) abbiano raggiunto almeno il grado di secondo capo o brigadiere in servizio permanente o volontario;

b) abbiano compiuto 4 anni di navigazione in servizio di coperta su navi di altura dei quali almeno uno al comando.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

4) Capo barca per il traffico nello Stato, purché abbiano compiuto trenta mesi di navigazione in servizio di coperta.

5) Meccanico navale di prima classe specializzato, purché:

a) abbiano raggiunto almeno il grado di capo di prima classe o di maresciallo maggiore in servizio permanente;

b) abbiano compiuto 4 anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno alla direzione di macchina di unità dotate di impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 1.000 cavalli asse.

L'abilitazione è valida solo per navi con propulsione endotermica.

6) Meccanico navale di prima classe, purché:

a) abbiano raggiunto almeno il grado di capo di terza classe o di maresciallo ordinario in servizio permanente;

b) abbiano compiuto 4 anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno alla direzione di macchina di unità dotate di impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse.

L'abilitazione è valida solo per navi con propulsione endotermica.

7) Meccanico navale di seconda classe per motonavi, purché:

a) abbiano raggiunto almeno il grado di secondo capo o di brigadiere;

b) abbiano compiuto tre anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno su unità dotate di impianti di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse.

8) Motorista abilitato, purché abbiano compiuto almeno due anni di imbarco in servizio di macchina su unità dotate di impianto di propulsione endotermica.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Dopo le parole « militari marittimi », aggiungere le parole « ruolo servizi portuali e categoria nocchieri di porto »;

dopo le parole « tra la gente di mare », aggiungere le parole « a prescindere dal limite d'età previsto dall'articolo 119 del codice della navigazione »;

dopo il numero « 256 », aggiungere « 257 ».

MAROCCO, *Relatore*. Li do per illustrati.

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Accetto questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento aggiuntivo del relatore, accettato dal Governo.

(E approvato).

Voteremo ora il secondo emendamento aggiuntivo del relatore Marocco, accettato dal Governo.

BALLARIN. Il codice della navigazione prevede che i medici possano essere iscritti fino al trentacinquesimo anno di età e dobbiamo garantirci sull'età, perché noi cerchiamo di favorire queste categorie, le quali però potrebbero un domani fare concorrenza ad altre. Io ho presente il servizio dei trasporti urbani a Venezia, i cui addetti diverranno capitani di vapori. Stabiliamo quindi il limite di età.

MAROCCO, *Relatore*. Ma possono essere assunti a discrezione di un proprietario di motoscafo.

MERLI. Questo provvedimento riguarda il riconoscimento del titolo; per quanto riguarda l'esercizio della professione varranno le norme generali.

BALLARIN. Stabiliamo l'iscrizione fino a 35 anni, che è il massimo previsto dal codice della navigazione.

MAROCCO, *Relatore*. Noi diamo la possibilità di conseguire il titolo anche se sono stati superati i 35 anni di età, ma per quanto riguarda l'attività lavorativa e i concorsi, sono già previsti i normali limiti di età.

BALLARIN. A Venezia vi sono persone assunte anche a 50 anni; quindi, diciamo almeno, invece che « a prescindere dall'età », « fino al 35° anno di età ».

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Ma poi queste persone devono affrontare i concorsi.

BALLARIN. Queste persone vanno in pensione !

GIOIA, *Ministro della marina mercantile*. Ma devono passare 5 anni dalla cessazione del servizio.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1975

MAROCCO, *Relatore*. Accettando la limitazione proposta dall'onorevole Ballarin, si vanificherebbe lo scopo della legge.

PRESIDENTE. Prendo atto del parere contrario dell'onorevole Ballarin.

Pongo in votazione il secondo emendamento aggiuntivo del relatore Marocco, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento aggiuntivo del relatore Marocco, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso con le modifiche testè approvate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

I provenienti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono, entro cinque anni dalla cessazione del servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, conseguire i sottoelencati titoli professionali marittimi previsti dagli articoli 259, 271 e 273 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, purché siano in possesso dei requisiti indicati per ciascuno di essi, maturati durante la prestazione del servizio:

1) Capo barca per il traffico nello Stato, purché siano stati addetti per almeno trenta mesi al servizio di coperta su mezzi nautici.

2) Meccanico navale di seconda classe per motonavi, purché:

a) abbiano raggiunto la qualifica di capo squadra;

b) siano stati addetti al servizio di macchina su mezzi nautici per almeno tre anni dei quali almeno uno su unità dotate di impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse.

3) Motorista abilitato, purché siano stati addetti per almeno due anni al servizio di macchina su unità dotate di impianto di propulsione endotermica.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge: « Provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca » (3814):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge MERLI ed altri: « Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali da parte del personale delle capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di finanza e di pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (309).

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baghino, Baldassari, Ballarin, Becciu, Belci, Canestrari, Carri, Ceravolo, Ciacci, Dal Maso, Fioriello, Fortuna, Foscarini, Guerrini, Korach, Lombardi Giovanni, Marino, Marocco, Marzotto Caotorta, Masciadri, Merli, Miotti Carli Amalia, Pezzati, Russo Ferdinando, Scipioni, Skerk, Venturini, Volpe e Zoppi.

La seduta termina alle 13,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI